

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1965 (V. Stampato n. 1527)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(FERRARI-AGGRADI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 novembre 1965*

**Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione culturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler

concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dall'ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2 anni.

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purchè sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.

La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.

#### Art. 2.

L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.

La legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.

## Art. 3.

Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.

L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.

## Art. 4.

Le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

## Art. 5.

I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore.

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge.

## Art. 7.

Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353.